



## COMUNE DI L' AQUILA

### Corpo di Polizia Municipale

Prot. 4320 del 6.9.2011

ORDINANZA N° 420 del 6.9.2011

**Oggetto:** misure per prevenire e contrastare l'abbandono del vetro su suolo pubblico e l'abuso di alcol.

#### IL SINDACO

**Rilevata** una frequente situazione di abbandono di contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi e sparsi sul suolo, in luoghi e spazi pubblici e/o aperti al pubblico, che costituiscono grave pericolo per i passanti oltre che discapito al decoro della Città, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

**Atteso** che la circostanza si verifica soprattutto in ore serali e notturne ed è connesso alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi e da altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro, che di solito vengono consumate in ambiente esterno e quindi nello stesso abbandonate con conseguente pericolo sotto il profilo della sicurezza e della pubblica incolumità;

**Considerato** che l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo ma che tale valore, sulla base dei riscontri esperienziali acquisiti dalla Polizia Municipale e delle segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromesso dai fenomeni strettamente correlati dell'abuso di alcolici e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro su suolo pubblico, con conseguenze penalizzanti per tutti gli altri frequentatori della zona e per la popolazione residente;

#### **Ritenuto:**

- che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini;
- che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

**Valutata** l'opportunità di intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto ai pubblici esercizi, nonché alle altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro in ore serali/notturne;

**Tenuto conto** del positivo riscontro avuto con la pregressa ordinanza sindacale nr. 17/08 – PA del 27 maggio 2008, con la quale, in via sperimentale e temporanea, veniva posto il divieto alla vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali di bevande di vetro o in contenitori di materiale metallico dalle ore 21.30 fino all'orario di chiusura dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2008;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Avendo data comunicazione** del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di L'Aquila con nota nr. 42238 datata 31.08.2011, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 115 del 07/04/2011 ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti",

### DISPONE

Per i motivi in premessa, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'articolo 689 del Codice Penale, che qui si intendono integralmente riportati, **su tutto il territorio comunale è vietata, nel periodo compreso tra il 5 settembre ed il 31 ottobre 2011, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, nonchè delle altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica, di bevande in bottiglie di vetro ed in bicchieri di vetro dalle ore 21.30 fino all'orario di chiusura.**

Resta ferma la facoltà di vendere bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso.

Tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartellonistica.

In caso di accertate violazioni alle prescrizioni di cui sopra sono previste, a carico dei pubblici esercizi, nonchè delle altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica, **sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.**

**Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni, la cui inottemperanza comporterà la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi, esercizi commerciali. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, si procederà alla revoca della concessione.**

La presente ordinanza sia resa nota a tutti gli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio.


Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 nr. 241, nei termini di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR d'Abruzzo (Legge nr. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. nr. 119 del 24.11.1999).

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Maggi. Lucio Di Barardino

Col. Eugenio Vendrame



Il SINDACO  
(On. Dott. Massimo Cialente)